NORME IN MATERIA DI RIABILITAZIONE DEI TOSSICODIPENDENTI E ALCOOLDIPENDENTI

a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli 23/1/2004

Prima dell'entrata in vigore del CCNL del 24.7.2003, il docente che aveva bisogno di sottoporsi a lunghi programmi terapeutici e riabilitativi, oltre ad avvalersi dei permessi e delle aspettative per motivi di salute e di famiglia, poteva avvalersi anche dei benefici di cui all'art. 124 del DPR n. 309 del 9.10.1990 che concede non solo al lavoratore tossicodipendente, ma anche ai lavoratori familiari che assistono i tossicodipendenti, un periodo lungo (fino a tre anni) di aspettativa senza assegni per poter attendere ai trattamenti terapeutici.

Con l'entrata in vigore del nuovo Contratto 2003 la norma di cui al citato art. 124 del DPR 309/90 non era più applicabile in quanto disapplicata dall'art. 142 del contratto stesso; ora, con l'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2004 (Legge 24.12.2003 n. 350 art. 3 commi 83 e 84), i benefici ritornano ad essere applicabili per il personale della scuola (fino a tre anni di aspettativa senza assegni), risolvendo in tal modo il problema della lacuna che era stata creata dal CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 24.7.2003.